

1 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD), RS 910.13

1.1 Situazione iniziale

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha varato la legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi (FF 2021 665) che prevede anche modifiche della legge sull'agricoltura. In virtù del nuovo articolo 6b della legge sull'agricoltura, entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012–2015.

Il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha approvato il pacchetto di ordinanze agricole relativo all'attuazione della nuova legge federale. Affinché i suoi obiettivi possano essere conseguiti, il pacchetto di ordinanze, nello specifico l'ordinanza sui pagamenti diretti, comprende misure per limitare l'utilizzo di prodotti fitosanitari nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Dal 1° gennaio 2023 queste dovranno essere adempiute da tutte le aziende aventi diritto a pagamenti diretti. Un'importante misura concerne il divieto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari ad alto potenziale di rischio (art. 18 cpv. 4 OPD). I principi attivi ad alto potenziale di rischio sono definiti all'allegato 1 numero 6.1.1.

Se non sono disponibili principi attivi a minore potenziale di rischio, deve continuare a essere possibile un utilizzo nell'ambito della PER. I servizi cantonali competenti possono rilasciare un'autorizzazione speciale temporanea conformemente all'allegato 1 numero 6.3, se non ci sono principi attivi alternativi. Nella consultazione relativa al pacchetto di ordinanze i Cantoni avevano evidenziato l'elevato dispendio amministrativo che comporta questo sistema. Per attenuare questa problematica, il Consiglio federale ha deciso che l'UFAG, ai sensi dell'articolo 18 capoverso 5 OPD, per agenti patogeni regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e che causano danni, nell'allegato 1 numero 6.1.2 può definire le indicazioni per i quali è consentita l'applicazione dei principi attivi di cui al numero 6.1.1 senza autorizzazione speciale. In tal modo i Cantoni e le aziende sono sgravati dal profilo amministrativo.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

Nell'allegato 1 numero 6.1.2 si definiscono le combinazioni di colture-agenti patogeni che nella maggior parte delle regioni causano regolarmente danni e per le quali non ci sono principi attivi alternativi per la protezione delle colture. Per queste combinazioni di colture-agenti patogeni possono continuare a essere utilizzati prodotti fitosanitari contenenti principi attivi ad alto potenziale di rischio (all. 1 n. 6.1.1). Gli agricoltori non devono richiedere un'autorizzazione cantonale speciale.

1.3 Commento ai singoli articoli

Allegato 1 numero 6.1.2

Tutte le combinazioni di colture-agenti patogeni dell'elenco di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 adempiono i criteri definiti dal Consiglio federale nell'articolo 18 capoverso 5, ovvero:

1. non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio;
2. gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni.

Questo elenco è stato stilato in collaborazione con gli esperti di Agroscope. La protezione delle colture orticole è una questione particolarmente spinosa. Gli standard qualitativi commerciali sono severi e un piccolo danno può determinare che tutta la partita venga respinta dal mercato. I parassiti menzionati nell'elenco sono molto frequenti e ogni anno devono essere combattuti nella maggior parte delle particelle non appena si manifestano i primi attacchi. Si tratta, in particolare, di altiche che in poco tempo possono causare ingenti danni e contro le quali non sono omologati principi attivi alternativi per garantire la protezione delle colture direttamente interessate.

Per le combinazioni di colture-agenti patogeni nell'allegato 1 numero 6.1.2 possono continuare a essere applicati prodotti fitosanitari a elevato potenziale di rischio (all. 1 n. 6.1.1). Gli agricoltori non devono

richiedere un'autorizzazione speciale presso il servizio cantonale. Per tutte le altre combinazioni di colture-agenti patogeni, invece, i servizi cantonali possono rilasciare un'autorizzazione speciale temporanea conformemente all'allegato 1 numero 6.3 a condizione che non sia possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio. Un esempio in tal senso è costituito dallo zigolo dolce, per lottare contro il quale è omologato solo il S-Metolacloro. Poiché lo zigolo dolce è presente a livello locale e non in tutta la Svizzera, questa combinazione di coltura-agente patogeno non è stata inclusa nell'elenco dell'allegato 1 numero 6.1.2. Gli agricoltori che riscontrano la presenza di zigolo dolce sulle proprie particelle devono richiedere anticipatamente al Cantone un'autorizzazione speciale per l'utilizzo di prodotti contenenti S-Metolacloro.

Contro il tortrice del pisello, l'altica, il punteruolo degli steli di cavoli, il punteruolo delle galle dei cavoli, la tignola delle crocifere, la psilla della carota, la mosca della carota, il punteruolo degli steli di colza e la mosca dell'asparago, per le rispettive colture di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 non sono omologati principi attivi a minore potenziale di rischio.

Contro le nottue terricole sono omologati prodotti fitosanitari con nematodi *Steinernema carpocapsae* come principio attivo per un'applicazione nelle colture orticole. Questi prodotti fitosanitari, però, agiscono solo contro le nottue nel suolo non contro quelle sulla coltura. L'efficacia si ha solo dopo alcuni giorni dal trattamento, ma le nottue terricole possono causare ingenti danni in tempi estremamente brevi. Inoltre l'efficacia è correlata agli influssi degli agenti atmosferici. Pertanto questi prodotti non possono essere considerati dei sostituti. I prodotti fitosanitari omologati contro le larve defogliatrici o le nottue (che si nutrono di foglie), come per esempio i prodotti con Spinosad o *Bacillus thuringiensis*, possono essere utilizzati contro le nottue terricole e sono un possibile sostituto. Le colture nelle quali questi prodotti possono essere utilizzati contro le larve defogliatrici o le nottue, non sono state incluse nell'elenco.

Contro le mosche minatrici sono omologati prodotti fitosanitari con gli imenotteri *Dacnusa sibirica* e *Diglyphus isaea* come principio attivo per un utilizzo nelle colture orticole, ma limitato alla serra e quindi non possono essere considerati dei sostituti per le colture interessate menzionate nell'elenco.

Il Metazacloro è un importante erbicida in alcune colture orticole. Nelle colture di ravanelli, cime di rapa e ramolaccio non ci sono principi attivi diversi dal Metazacloro omologati contro le malerbe dicotiledoni. Nelle colture di specie di cavolo, rapa di Brassica rapa e B. napus e rucola sono omologati principi attivi alternativi, ma questi sono utilizzati nella gestione delle malerbe solo a integrazione del Metazacloro. Da soli hanno un effetto insufficiente poiché non agiscono su malerbe importanti. Per la rucola questi principi attivi possono essere utilizzati solo in pieno campo e soltanto in pre-emergenza. In serra e in post-emergenza non ci sono quindi altri principi attivi. Un'eccessiva presenza di malerbe nelle colture di rucola rappresenta un problema per la qualità e, a seconda della malerba, per la salute (p.es. alcaloidi pirrolizidinici nei senecioni¹), poiché al momento del raccolto le malerbe non possono essere rimosse meccanicamente. Già in caso di contaminazione con singole malerbe, il raccolto viene respinto dall'acquirente. Un controllo delle malerbe da effettuarsi solo con questi principi attivi alternativi non è possibile e comporterebbe un rilascio sistematico di autorizzazioni speciali da parte dei Cantoni. Nelle colture di specie di cavoli, rapa di Brassica rapa e B. napus e rucola, quindi, gli altri principi attivi omologati non possono sostituire il Metazacloro.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Le modifiche non hanno ripercussioni sulla Confederazione.

¹ www.bvl.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Sicurezza alimentare > Sostanze in primo piano > Contaminanti > Alcaloidi pirrolizidinici

1.4.2 Cantoni

Con queste modifiche i Cantoni sono sgravati dal profilo amministrativo. Non devono rilasciare autorizzazioni speciali per la lotta contro agenti patogeni regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni e per i quali mancano principi attivi alternativi per la protezione delle colture.

1.4.3 Economia

Con queste modifiche gli orticoltori sono sgravati dal profilo amministrativo. Non devono richiedere ogni volta un'autorizzazione speciale se devono lottare contro agenti patogeni regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera.

1.4.4 Ambiente

Queste modifiche non hanno ripercussioni sull'ambiente. Le condizioni per un utilizzo di principi attivi a elevato potenziale di rischio (quando non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio) non subiscono alcuna modifica. Sono sgravati solo i Cantoni che altrimenti dovrebbero consentire un utilizzo previa un'autorizzazione speciale.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare con l'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e i suoi allegati 1A.3 (accordo sull'agricoltura OMC) e 1A.13 (accordo sulle sovvenzioni OMC). Pertanto non comportano un adeguamento dell'attuale notifica all'OMC.

1.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

1.7 Basi legali

Articolo 70a capoverso 3 lettera a della legge sull'agricoltura nonché articolo 18 capoverso 5 dell'ordinanza sui pagamenti diretti.